

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE  
DELLA CALABRIA PER LA  
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE  
Assegno di integrazione salariale (A.I.S.)  
Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA)**

Il 16 Febbraio 2023 presso la sede di EBAC Calabria, si sono incontrati i rappresentanti di:

**Confartigianato Imprese Calabria,**

**CNA Calabria**

**Casartigiani Calabria,**

e

**CGIL Calabria**


**CISL Calabria**

**UIL Calabria**

**PREMESSE GENERALI**

- Visti gli accordi interconfederali nazionali in tema di FSBA del 18/09/2016, del 7/2/2018, del 17/12/2018, del 4 Feb 2019 e del 2 settembre 2022 che disciplina le prestazioni e la contribuzione del fondo FSBA in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n 234/2021;
- Visto il regolamento FSBA approvato il 14/12/2022 in vigore dal 1/1/2023 nonché le relative procedure operative deliberate il 26 gennaio 2023 dagli organi direttivi del fondo medesimo;
- Valutata la necessità di fornire indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato della Calabria in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale da adottare in riferimento all'art. 14 del dlgs 148/2015

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA



Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA per l'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa in Calabria.


### **1. Procedura di informazione e consultazione sindacale**

L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario lavorativo prima di attivarsi a espedire le procedure, deve darne comunicazione ai lavoratori interessati quindi ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL UIL Provinciali e ad una delle Associazioni artigiane provinciali Confartigianato, CNA, Casartigiani attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata) a dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all'A.A. scelta. Nella preventiva comunicazione da inviare alle parti sociali deve essere allegata attestazione di comunicazione ai lavoratori controfirmata dagli stessi.

L'avvio della procedura deve essere preventivo rispetto all'inizio del periodo di sospensione, così come la sottoscrizione del verbale di accordo. Inoltre, la data di sottoscrizione del verbale non può coincidere con la data di avvio della procedura.

La procedura sindacale deve sempre concludersi con il verbale di accordo sindacale obbligatorio ai fini della richiesta di prestazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, da almeno un rappresentante sindacale di bacino delle OO.SS. il cui nominativo è inserito nell'apposito elenco reso disponibile sul sito [www.ebac-calabria.it](http://www.ebac-calabria.it) e da almeno un rappresentante dell' OO.AA.

I lavoratori inseriti nell'accordo devono avere un anzianità di lavoro di almeno 30 giorni di calendario alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale;



L'accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di tre mensilità consecutive al termine delle quali permanendo la necessità, dovrà essere nuovamente espedita l'intera procedura, la domanda sul portale Sinaweb rimane mensile, anche in caso di verbale bimestrale o trimestrale; Non sono ammessi verbali mensili a cavallo di più mensilità, per meglio capire non è valido indicare archi temporali di questo tipo: 13 febbraio 2023 – 12 marzo 2023, 13 febbraio 2023 – 12 maggio 2023.







Nel caso di fermo produttivo legato a eventi climatici straordinari, dovrà essere inviata apposita comunicazione a mezzo pec alle 3 OO.SS. e ad almeno una OO.AA. sottoscrittrici del presente accordo, un'apposita informativa la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA insieme alla dichiarazione delle autorità competenti attestanti l'evento climatico.

## 2. Modalità di erogazione

Le parti concordano che il pagamento della prestazione FSBA (AIS e ACIGS) avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento FSBA. Sarà cura del lavoratore comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni IBAN.

## 3. Decorrenza

Il presente accordo ha decorrenza 16 Febbraio 2023

Confartigianato		
CNA		(PAOLO D'ERRICO)
Casartigiani		
CGIL		(G. TROTTA, L. VERARDI)
CISL		(M. GIUGLIOTTI)
UIL		(D. PASSALUNGA)